

La lettera e lo spirito

Quando si legge un testo bisogna attenersi alla lettera o bisogna coglierne lo spirito?

Riprendo il Taglio Laser della settimana scorsa: ogni scienza ha la **necessità di "condizioni al contorno"**, ossia di principi esterni non modificabili. La fisica vuole una geometria, la matematica ha i postulati, **l'economia** avrebbe bisogno **della "nomismatica"**, la scienza della moneta (**l'economia** vuole farne a meno, e difatti produce esiti fallimentari).

Allora possiamo rispondere così: leggendo un testo bisogna coglierne lo spirito; e lo spirito ha come ineliminabile "condizione al contorno" la lettera del testo stesso.

Ho davanti il testo della Costituzione e devo coglierne lo spirito, prima di andare a votare sulla riforma Renzi-Boschi.

Ricordiamo come si formò l'Assemblea Costituente: contestualmente al referendum monarchia-repubblica si scelsero 556 Costituenti con meccanismo proporzionale (le province di Bolzano, Fiume, Gorizia, Pola, Trieste, Zara non poterono votare) a suffragio universale e con una percentuale di partecipazione **dell'89%**.

L'Assemblea fu operativa per 609 giorni, 609 giorni di pensiero costituente continuativo. Credo realmente che i 556 non pensassero ad altro, **anche perché attorno avevano l'Italia distrutta dalla guerra e volevano** creare una struttura seria, solida e duratura.

Il testo creato dai Costituenti venne approvato il 22 dicembre 1947 con 458 voti favorevoli e 62 contrari. Una **percentuale enorme, considerato che il 13 maggio 1947 era finita l'esperienza di governo consociativo** tra democristiani, socialisti e comunisti: non era automatico che attorno alla Costituzione si mantenesse una percentuale favorevole **dell'88%**.

L'Assemblea Costituente fu probabilmente il più grande investimento culturale della Repubblica: nella varietà di orientamenti presenti in aula si riuscì a non violare nessuno dei principi non negoziabili.

Fu solamente il virus radicale **dell'autodeterminazione e dei diritti civili a pervertire** successivamente lo spirito della Costituzione attraverso la legislazione ordinaria, una **sorta di "pornografia legislativa" che tanto male ha portato all'Italia**. I Radicali però cominciarono ad agire solo nel 1955 e quindi, per grazia di Dio, non presero parte alla Costituente: l'autodeterminazione e i cosiddetti diritti civili non fanno quindi parte della Costituzione.

L'Assemblea volutamente non si occupò di alcune cose. Decise ad esempio «di non inserire nel testo **determinate materie, ma di orientarne l'interpretazione attraverso ordini del giorno: ad esempio l'Assemblea Costituente manifestò, con l'approvazione dell'ordine del giorno Giolitti, il favore per il sistema proporzionale**» (Wikipedia).

La Corte Costituzionale quindi non si sentì vincolata quando si passò al sistema maggioritario, perché **l'Assemblea Costituente, «pur manifestando, con l'approvazione di un ordine del giorno, il favore per il sistema proporzionale, non intese irrigidire questa materia sul piano normativo, costituzionalizzando una scelta proporzionalistica o disponendo formalmente in ordine ai sistemi elettorali, la configurazione dei quali resta affidata alla legge ordinaria»**.

Ci azzecò la Corte Costituzionale? **Ci azzecò... quasi. Si dimenticò che in almeno un punto la Costituzione** scriveva dei numeri.

«Art.138. Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono [...] approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione. Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando [...] ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. [...] Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata [...] da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.»

Due terzi dei componenti. Due terzi dei componenti eletti in qualunque modo? Ma no, che diamine! E' ovvio che la Costituzione parla di due terzi di componenti eletti con sistema proporzionale. Perché, se si creasse una legge elettorale che dà due terzi dei parlamentari al partito che arriva primo nelle votazioni, la Costituzione verrebbe consegnata **all'arbitrio di una minoranza**.

Anche quando parla di "maggioranza assoluta nelle Camere" la Costituzione sta parlando di una maggioranza assoluta corrispondente alla maggioranza nel paese reale, non di una maggioranza costruita artificialmente con la legge elettorale maggioritaria.

Vediamo allora le riforme partorite sotto il sistema maggioritario.

Riforma 2001 sul Titolo V. In Parlamento siede la **maggioranza dell'Ulivo** che nel 1996 vinse le elezioni, pur avendo meno voti del centrodestra nel proporzionale, grazie al patto di desistenza con Rifondazione Comunista. Quindi è la minoranza del paese che approva a maggioranza la riforma costituzionale. Dopo di che un referendum con affluenza del 34% conferma la riforma con la maggioranza del 64% (22% del corpo elettorale). Orrenda nel modo di votare, orrenda nella sostanza, visto che i pasticci del 2001 sono ormai **riconosciuti da tutti (la riforma 2016 vorrebbe "sanarli")**.

Tentativo di riforma 2006 in senso presidenzialista e federalista. In Parlamento siede la maggioranza di centrodestra, che ha goduto dei benefici del maggioritario, ma che comunque ha il 49,56% dei voti. La riforma viene approvata a maggioranza in parlamento e bocciata dal referendum.

Riforma 2012: è il regalino perverso del governo Monti che inserisce il cosiddetto pareggio di bilancio **nell'articolo 81; l'approvazione supera i due terzi dei parlamentari e quindi** la modifica non va a referendum.

Riforma 2016: qui siamo alle comiche. Le elezioni del 2013 registrano la vittoria di Pirro del centrosinistra; il PD incassa **il premio di maggioranza grazie a SEL, poi scarica SEL e governa con spezzoni dell'opposizione**. La maggioranza che approva la modifica costituzionale è quindi quanto di più perverso e lontano dal popolo si possa immaginare.

Affermo pertanto i seguenti punti.

1) E' vero che la Costituzione non vincola sul sistema elettorale, anche se espresse la sua preferenza per il proporzionale.

2) Il sistema maggioritario per sua natura allontana il parlamento dal popolo, abolendo il principio "una testa un voto", cosa che può essere utile solo ai fini della governabilità ordinaria.

3) Non è lecito utilizzare una maggioranza partorita con sistema maggioritario per modificare la Costituzione attraverso l'art.138 della Costituzione stessa, a meno che la maggioranza parlamentare non corrisponda comunque alla maggioranza del popolo (cosa vera solo nel 2006, falsa nel 2001, terribilmente falsa nel 2012, comica nel 2016).

4) In ogni caso mai può essere invocata la maggioranza dei due terzi, perché si tratta di due terzi fasulli, creati dal sistema maggioritario e quindi lontani anni luce dallo spirito della Costituzione.

5) Pertanto di fronte a una qualunque riforma costituzionale partorita in questa legislatura occorre votare NO, indipendentemente che sia buona o cattiva. Infatti il sistema elettorale ha completamente falsato il **significato dei numeri inseriti nell'art.138**, violando quindi lo spirito della Costituzione.

Voto NO, quindi, per questa riforma e per ogni riforma partorita da un parlamento che non rappresenta il popolo nelle percentuali richieste dalla Costituzione.

«Giovanni, e se la riforma fosse buona? Voti NO lo stesso?»

La riforma non è nemmeno buona. Ma questo lo vedremo alla prossima puntata.

Giovanni Lazzaretti

giovanni.maria.lazzaretti@gmail.com